

N. R.G. 26-1/2025



Tribunale Ordinario di Fermo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Sara Marzialetti

Presidente rel.

dott. Mariannunziata Taverna

Giudice

dott. Francesco De Perna

Giudice

nel procedimento n. 26-01/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

ONNIS GIACINTA nata a [REDACTED], Codice fiscale [REDACTED], ivi residente alla via [REDACTED], elettivamente domiciliata in Fermo, via Ognissanti n. 13, presso lo Studio dell'Avv. Michelangelo Giugni, cod. fisc. GGNMHL76R07Z614X, del foro di Fermo, dal quale è rappresentata e difesa, Pec: michelangelo.giugni@ordineavvocatifermopec.it, giusta procura agli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- Visto il ricorso in data 02.04.2025, con il quale la ricorrente chiede che venga aperta la propria liquidazione controllata e la relativa documentazione prodotta;
- considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
- ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
- considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;
- ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:
 - a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Fermo, Comune ricompreso nella competenza



territoriale dell'adito Tribunale (cfr. all. 5 ricorso introduttivo - certificato residenza e stato di famiglia);

b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal gestore della crisi Dott. Fabio Mora in data 14.03.2025 che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione del Gestore della Crisi e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso; in particolare, l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII risiede nella non prevedibile sospensione della prestazione pensionistica, protrattasi per quasi tutto l'anno 2014, per effetto della clausola di salvaguardia della legge 214/2011 (c.d. legge Fornero), unita alla contestuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente per avvenuta adesione, da parte della stessa odierna ricorrente, al prepensionamento retribuito dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 (scivolo di 5 anni); la ricorrente, a causa di detta sospensione, si è pertanto resa inadempiente nel rimborso delle rate dei mutui e dei finanziamenti assunti, rimanendo nel tempo non più in grado di adempiere (cfr. pag. 10 relazione Gestore della Crisi);

f) il passivo è pari a complessivi € 168.392,42 (cfr. pag. 12 relazione gestore della crisi), di cui: euro 5.274,07 Banca IFIS Spa - cessionaria Findomestic Banca spa; euro 7.590,31 Banca IFIS Spa; Banca IFIS Spa - cessionaria Findomestic Banca spa; euro 1.425,05 Banca IFIS Spa - cessionaria Consel spa; euro 19.745,86 Banca IFIS Spa - cessionaria Santander Consumer Bank spa; euro 7.403,24 Agos Ducato; 11.939,07 Revalea Spa cessionaria di MB Credit Solutions Spa cessionaria di BNL Gruppo BNP Paris; euro 6.266,90 Neos Finance - Banca Intesa; euro 108.677,92 Marte Spv Srl cessionaria di Vela OBG Srl e di BNL; nel complessivo importo sopra indicato non sono incluse le spese prededucibili, pari a euro 13.117,44, oltre oneri di legge, relative al compenso del gestore della crisi ed al compenso Advisor (cfr. pag. 15 relazione gestore della crisi);

g) il nucleo familiare è composto unicamente dalla ricorrente; la stessa percepisce un emolumento pensionistico mensile di [REDACTED] e dichiara di sostenere spese mensili, per il proprio



sostentamento, pari a complessivi [REDACTED] mensili (cfr. tabella pag. 18 relazione gestore della crisi);

h) la ricorrente è proprietaria di un appartamento con annesso garage (Fabbricato sito nel Comune di [REDACTED], censito al catasto fabbricati, [REDACTED] categoria A/2, classe 4, consistenza 8, rendita catastale € 640,41; annesso garage censito al catasto fabbricati, [REDACTED] categoria C/6, classe 8, consistenza 16, rendita catastale € 35,53) e sullo stesso insistono gravami (ipoteca volontaria di primo grado derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a rogito Notaio Francesco Ciuccarelli di Fermo del 19/03/2010 – rep. 31147, racc. 10288, iscritta per la complessiva somma di euro 240.000,00;- pignoramento trascritto il 04/09/2015, registro particolare n. 4314, registro generale n. 5932, da Vela OBG Srl, creditore cessionario di Banca Nazionale del Lavoro, per il residuo credito di euro 108.677,92); tali beni immobili sopra indicati sono oggetto dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 170/2015 R.G.E. presso il Tribunale di Fermo e sono stati stimati dall'esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione per complessivi euro 146.000,00 (l'appartamento ad uso civile abitazione stimato in euro 140.000,00 e garage e cantina stimati in euro 6.000,00); la ricorrente inoltre possiede disponibilità liquide di valore irrilevante e non è intestataria di beni mobili registrati;

i) l'istante mette a disposizione le somme ricavabili dalla vendita dei beni immobili sopra indicati, stimate in € 146.000,00, somma conforme a quanto indicato nella detta perizia di stima, nonché la somma mensile di € 200,00, disponibile a seguito della detrazione dal reddito mensile disponibile mensile, pari ad [REDACTED] dell'importo mensile di [REDACTED] necessario per il proprio sostentamento;

l) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; - ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di ONNIS GIACINTA nata a [REDACTED] [REDACTED] ivi residente alla via [REDACTED];

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore il gestore della crisi Dott. Fabio Mora , con studio in Porto San Giorgio, via Tevere n. 4/6;



ordina alla ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.880,00 mensili, con obbligo della debitrice di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, in conformità alla disposizione di cui all'art. 272, comma 3-bis, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

autorizza l'istante all'uso dell'abitazione, come arredata, sita in Fermo, via Medaglie d'Oro n. 41, uso consentito fino al decreto di trasferimento della proprietà dello stesso immobile;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata alla debitrice e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Onnis Giacinta, disponendo per l'effetto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente presso l'intestato Tribunale n. 170/2015 R.G.E.;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/



rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 24 luglio 2025

Il Presidente rel.
dott.ssa Sara Marzialetti

